



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

CARTA DEI SERVIZI



1 La Corte di Appello come istituzione

1.1 I compiti

La **Corte di Appello** nell'ordinamento giudiziario è un organo giurisdizionale competente a decidere sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale ordinario e dal tribunale per i minorenni. La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata "*distretto*".

Il distretto della **Corte di Appello di Trento** è formato dai circondari dei tribunali ordinari di Trento e Rovereto; ha una **sezione distaccata di Corte di Appello a Bolzano**, formata dal circondario del tribunale di Bolzano.

La competenza principale della Corte di Appello riguarda le impugnazioni contro le sentenze, in materia civile e penale, pronunciate in primo grado dal tribunale ordinario o, nelle forme del giudiziario abbreviato, dal giudice per l'udienza o per le indagini preliminari, nonché contro le sentenze del tribunale per i minorenni. Con tale mezzo d'impugnazione, che prende il nome di "*appello*" ed è disciplinato dagli artt. 339 e seguenti del codice di procedura civile e dagli artt. 570 e seguenti del codice di procedura penale, la parte chiede la riforma totale o parziale del provvedimento giurisdizionale che ritiene ingiusto.

La Corte di Appello decide su tutti gli aspetti della causa, tanto sulle questioni di fatto quanto su quelle di diritto, confermando la pronuncia impugnata o riformandola, ossia sostituendola, in tutto o in parte, con la propria.

Eccezionalmente la Corte di Appello è giudice di prima istanza; tra le materie per cui è prevista questa competenza si possono ricordare: le controversie relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, le delibazioni di sentenze straniere, le impugnazioni di provvedimenti amministrativi concernenti la libertà del mercato, la concorrenza e le impugnazioni per nullità di lodi arbitrali.

La Corte di Appello infine ha competenza esclusiva in materia di Mandato di Arresto Europeo, di estradizione, di assistenza giudiziaria internazionale.

Le sentenze della Corte di Appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione.

La Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano è sede per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

1.2 I magistrati

I giudici della Corte di Appello hanno il titolo di consigliere e sono ripartiti in sezioni con competenza civile e penale.

Tra le sezioni, vi sono quella incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie nonché la sezione per i minorenni. La sezione per i minorenni è competente per le impugnazioni contro le sentenze del tribunale dei minorenni e giudica con l'intervento nel collegio, in aggiunta ai tre giudici togati, di due giudici onorari (consiglieri onorari).

Il Capo della Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano è il Presidente preposto.

1.3 I collaboratori

1.3.1 Personale amministrativo

Con riferimento all'area amministrativa, il Dirigente Amministrativo è preposto all'Ufficio ed è il responsabile della gestione del personale amministrativo, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio giudiziario. Il Dirigente Amministrativo è competente per l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spese.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 16 del 2017 il personale amministrativo è transitato nei ruoli della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

La tabella che segue a pagina 5 descrive la pianta organica del personale amministrativo



2 La Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano ed il cittadino

La Sezione distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano è stata istituita con legge 17 ottobre 1991, n. 335, modificata dalla legge 12 agosto 1993, n. 311, ed è entrata in funzione il 1° aprile 1996.

Con successiva legge 25 luglio 2005, n. 15 è stata istituita in Bolzano una sezione distaccata della Corte di Assise di Appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano.

La Sezione distaccata ha sede presso il Palazzo di Giustizia in corso Libertà n. 23, mentre l'Ufficio NEP presso la Sezione distaccata di Corte di Appello ha sede in via Cesare Battisti n. 16.

Il Palazzo di Giustizia ospita altresì: la Procura Generale presso la sezione distaccata di Corte di Appello, il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

2.1 Dislocazione degli uffici e orari di apertura al pubblico

Gli Uffici della Corte, situati al primo e secondo piano dell'edificio, sono così dislocati:

- Primo piano: le due aule d'udienza, la biblioteca, la Direzione, la segreteria amministrativa, l'ufficio recupero crediti e l'ufficio spese di giustizia, la cancelleria penale, l'ufficio traduzioni e l'ufficio esame avvocati
- Secondo piano: l'ufficio del Presidente preposto, l'ufficio del Presidente di Sezione, gli uffici dei Consiglieri, la cancelleria civile, contenzioso e volontaria giurisdizione, sezione lavoro e previdenza, sezione agraria.

Orario di apertura al pubblico degli uffici di cancelleria:
dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato

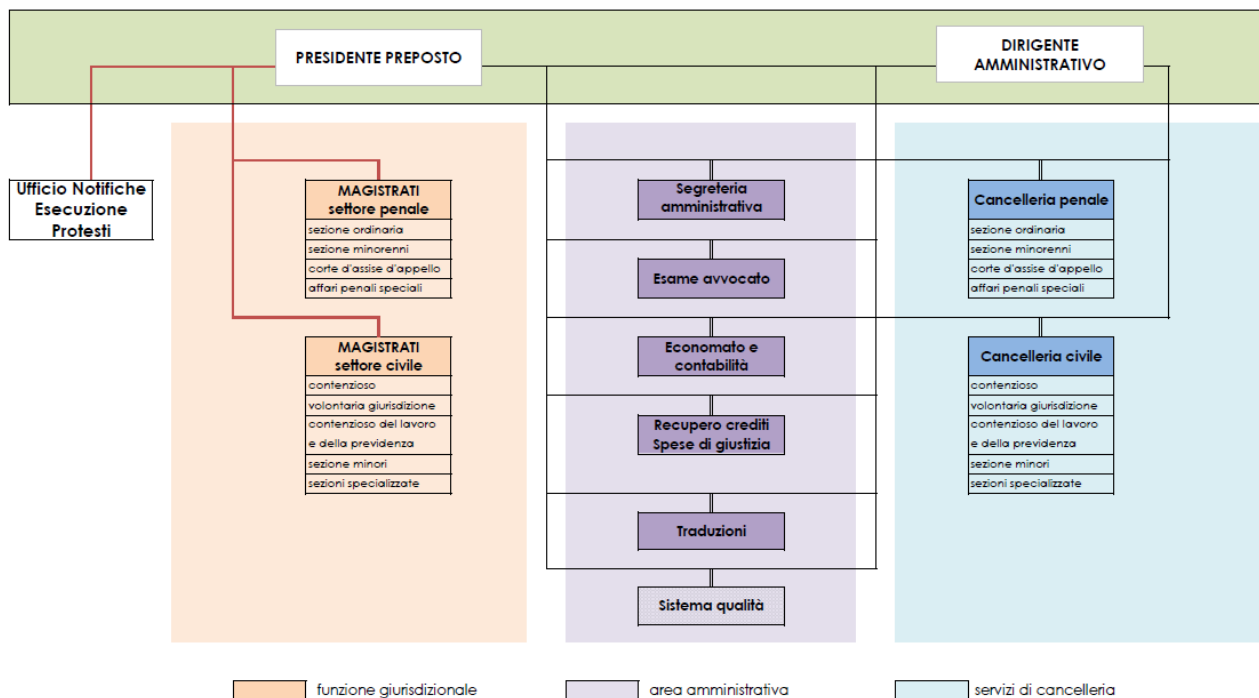


Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

2.2 L'organizzazione interna

2.2.1 Organigramma

Nella figura che segue è riportato l'organigramma dei servizi giudiziari ed amministrativi.



2.2.2 Il personale amministrativo

2.2.2.1 Il Dirigente

Materie ed attività di competenza:

Direzione amministrativa della Sezione distaccata di Corte di Appello

2.2.2.2 Settore Civile

- Affari civili contenziosi
- Affari civili non contenziosi
- Volontaria giurisdizione
- Sezione minori
- Sezione lavoro e previdenza
- Sezione agraria
- Sezione imprese



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

2.2.2.3 Settore Penale

- Sezione penale ordinaria, Sezione penale per i minorenni, Sezione di Corte di Assise di Appello, Sezione di Corte di Assise di Appello per i Minorenni
- Affari penali speciali: estradizioni, mandati d'arresto europeo, assistenza giudiziaria internazionale, riconoscimento delle sentenze penali straniere, riconoscimento sentenze penali italiane all'estero, riparazione per ingiusta detenzione / errore giudiziario, patrocinio a spese dello Stato, provvedimenti del Giudice dell'esecuzione, misure di prevenzione, ricusazione del giudice

2.2.2.4 L'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti - *UNEP*

Meglio noto come “*UNEP*”, l'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti è anch'esso una articolazione della Corte d'Appello all'interno della quale operano:

- propri funzionari,
- ufficiali giudiziari,
- assistenti giudiziari.



3 I Servizi

In questa sezione sono illustrati i principali servizi di competenza della Corte di Appello di Bolzano, riportandone una descrizione ed indicando i destinatari del servizio, le modalità di deposito e gli eventuali costi del servizio.

Sono illustrati i seguenti servizi:

- Area Amministrativa
- Area Civile:
 - a) Contenzioso / Volontaria Giurisdizione / Agraria
 - b) Lavoro / Previdenza / Assistenza
- Area Penale



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.1 Area Amministrativa

3.1.1 Domanda di partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

Descrizione	Domanda di partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Chi?	Candidati/e all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Come?	Il/La candidato/a deve collegarsi al sito <i>internet</i> del Ministero della Giustizia, " giustizia.it ", alla voce " Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni ", ed effettuare la relativa registrazione. La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando correttamente l'apposito modulo (<i>FORM</i>) reperibile sul sito <i>internet</i> del Ministero della Giustizia, " giustizia.it ", alla voce " Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni " a decorrere dal giorno di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale e seguendo le indicazioni contenute nella maschera di inserimento.
Quanto costa	Per l'ammissione all'esame il/la candidato/a è tenuto/a ai pagamenti indicati nel bando reperibile sul sito <i>internet</i> del Ministero della Giustizia, " giustizia.it ", alla voce " Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni ".
Tempistica	La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. La domanda si intende inviata quando il sistema genera la ricevuta contenente il codice identificativo e il codice a barre, che è messa a disposizione del candidato nella propria area riservata. In assenza di ricevuta la domanda si considera come non inviata. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'invio della domanda.

3.1.2 Richiesta di copie di elaborati e/o atti inerenti la partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense

Descrizione	Richiesta di copie di elaborati e/o atti inerenti la partecipazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Chi?	Candidati all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Come?	Ufficio Esami Avvocato piano 1° / stanza 109 Orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato Richiesta scritta.
Quanto costa	Per maggiori informazioni si rimanda alla tabella relativa ai Diritti di Copia reperibile sul sito www.corteappello.bolzano.it .
Tempistica	La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata il terzo giorno libero a far data dalla presentazione della domanda, mentre la copia avente carattere di urgenza entro il giorno successivo a quello di presentazione della domanda.



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2 Area Civile

3.2.1 Patrocinio a spese dello Stato (civile)

Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile	Come sancito dalla Costituzione tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Alle persone non abbienti lo Stato assicura i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria). Nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione viene assicurato il patrocinio a spese dello Stato al cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo.
Chi può essere ammesso	Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 12.838,01 (D.M. 10 maggio 2023). In caso di convivenza con il coniuge, l'unito civilmente o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ciascun componente della famiglia, compreso il richiedente. Si terrà conto invece del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. È importante precisare che ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva. Possano richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: • il cittadino italiano • lo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare • l'apolide • enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica Se la parte ammessa rimane soccombente non può giovare del beneficio per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
Casi particolari	In alcuni casi l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è semplificata. Si segnalano, in particolare, le seguenti ipotesi: • la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge; • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

	dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile	Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessioni di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Presentazione dell'istanza	L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata a mezzo raccomandata a.r., al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e precisamente: a. quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo; b. quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non pende; c. se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Il Consiglio, nei dieci giorni successivi, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio in via anticipata e provvisoria se ricorrono i presupposti soggettivi (limite reddito) e le ragioni esposte che non possono essere manifestamente infondate. Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine accoglie o rigetta l'istanza è trasmessa al magistrato competente. Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine o il magistrato competente per il giudizio accoglie l'istanza è trasmessa all'ufficio finanziario competente. Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si indica il seguente link dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano https://www.ordineavvocati.bz.it/patrocinio-a-spesse-dello-stato/.
Sanzioni	È prevista la reclusione da uno a cinque anni con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37 per chiunque che, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio. La condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato. Le medesime pene si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

Effetti dell'ammissione	A seguito dell'accoglimento dell'istanza le spese che in via ordinaria sarebbero state a carico della parte ammessa vengono o prenotate a debito (ad esempio il contributo unificato, i diritti di copia) o anticipate dall'erario (ad esempio gli onorari e le spese dovuti al difensore). Si precisa che lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti della persona ammessa al beneficio, qualora non riesca a recuperare nei confronti della parte soccombente non ammessa al beneficio ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G. e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate, quando per sentenza o transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio.
Revoca dell'ammissione al beneficio	Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.2 Contenzioso / Volontaria Giurisdizione / Agraria

3.2.2.1 Iscrizioni a ruolo contenzioso	
Descrizione	La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
Chi?	L'avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. Di regola vi provvede la parte appellante, ma in caso di sua inerzia può provvedervi la parte appellata. Ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Come?	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Quanto costa	Salvo casi di esenzione, all'atto dell'iscrizione, l'istante è tenuto al pagamento di: <u>Contributo unificato</u> (ex artt. 9 e 14 D.P.R. n. 115/2002 <i>T.U. spese di giustizia</i>) negli importi previsti ex art. 13 <i>T.U. spese di giustizia</i>. <u>Anticipazioni forfetarie</u> per le notifiche d'ufficio (ex art. 30 D.P.R. 115/2002 <i>T.U. spese di giustizia</i>) nell'importo di euro 27,00. Le <u>esenzioni</u> (ex art. 10 D.P.R. n. 115/2002) per materia sono indicate nella Tabella Contributo Unificato (vedi sezione Modulistica) In caso di <u>omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato</u>, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 115/2002 <i>T.U. spese di giustizia</i>, si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Indicazioni obbligatorie	Dichiarazione del valore della controversia Ai fini della determinazione del contributo unificato l'art. 14 co. 2 <i>T.U. spese di giustizia</i> prevede l'obbligo di dichiarazione del valore della controversia: "Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

	conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito", cause esenti e cause a contributo fisso. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, T.U.S.G. la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Obbligo d'indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis <i>T.U. spese di giustizia</i>, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.
Tempistica	La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.
Modulistica	Sezione <i>Modulistica</i> - Settore civile <i>Nota di iscrizione a ruolo – contenzioso civile</i> <i>Tabella contributo unificato</i>
Udienze di prima comparizione	Mercoledì alle ore 09.30
3.2.2.2 Iscrizioni a ruolo – cause in materia fallimentare	
Descrizione	La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
Chi?	L'avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. Ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Come?	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Quanto costa	Ai sensi dell'art. 9, co. 1 D.P.R. n. 115/2002 "è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, <u>compresa la procedura concorsuale</u> ". OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO: In caso di <u>omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato</u> ,



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

	ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 115/2002 <i>T.U. spese di giustizia</i> , si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Indicazioni obbligatorie	Dichiarazione del valore della controversia Ai fini della determinazione del contributo unificato l'art. 14 co. 2 <i>T.U. spese di giustizia</i> prevede l'obbligo di dichiarazione del valore della controversia: "Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito", cause esenti e cause a contributo fisso. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, T.U.S.G. la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Obbligo d'indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis <i>T.U. spese di giustizia</i>, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.
Tempistica	La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.
Modulistica	Sezione <i>Modulistica</i> - Settore civile <i>Nota di iscrizione a ruolo volontaria giurisdizione</i> <i>Tabella contributo unificato</i>



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.2.3 Iscrizioni a ruolo volontaria giurisdizione	
Descrizione	La nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti.
Chi?	L'avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. Ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Come?	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Quanto costa	<u>Di seguito si riportano gli importi richiesti per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti che più frequentemente vengono iscritti nella Volontaria Giurisdizione:</u> Procedimenti concernenti la prole ed il relativo mantenimento Contributo unificato: ESENTE Anticipazioni forfetarie: € 27,00 Interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno (TITOLO II, capo II, libro IV c.p.c.) Contributo unificato: ESENTE Anticipazioni forfetarie: € 27,00 Ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari (Artt. 30 e 31 D.lgs. n. 286/1998) Contributo unificato: ESENTE Anticipazioni forfetarie: € 27,00 Procedimenti di adozione L. 184/1983 Contributo unificato: ESENTE Anticipazioni forfetarie: ESENTE Dichiarazione di esecutività delle sentenze straniere Contributo unificato: € 98,00 Anticipazioni forfetarie: € 27,00 Delibazione delle sentenze ecclesiastiche Contributo unificato: € 98,00 Anticipazioni forfetarie: ESENTE In caso di <u>omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato</u> , ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 115/2002 <i>T.U. spese di giustizia</i> , si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

Indicazioni obbligatorie	Dichiarazione del valore della controversia Ai fini della determinazione del contributo unificato l'art. 14 co. 2 <i>T.U. spese di giustizia</i> prevede l'obbligo di dichiarazione del valore della controversia: "Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito", cause esenti e cause a contributo fisso. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, T.U.S.G. la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Obbligo d'indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis <i>T.U. spese di giustizia</i>, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio (...omissis...), il contributo unificato è aumentato della metà.
Tempistica	La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.
Modulistica	Sezione <i>Modulistica</i> - Settore civile <i>Nota di iscrizione a ruolo volontaria giurisdizione</i> <i>Tabella contributo unificato</i>
Udienze di prima comparizione	Mercoledì



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.2.4 Iscrizioni a ruolo sezione minorenni

Descrizione	Con la nota di iscrizione a ruolo l'attore/l'appellante si costituisce in giudizio. La cancelleria procede all'inserimento nel registro informatico della volontaria giurisdizione dei dati inerenti alla causa con attribuzione automatica del suo numero identificativo progressivo annuale. Ai sensi dell'art. 58 del R.D. n. 12/1941 la "Sezione per i minorenni" giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni (... <i>omissis</i> ...). La sezione giudica con l'intervento di due esperti (un uomo ed una donna) aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione. Agli esperti della sezione per i minorenni è conferito il titolo di consigliere onorario della sezione della Corte di Appello per i minorenni.
Chi?	L'avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. Ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Come?	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all' <i>articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i> . Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Indicazioni obbligatorie	Dichiarazione del valore della controversia: Ai fini della determinazione del contributo unificato l'art. 14 co. 2 <i>T.U. spese di giustizia</i> prevede l'obbligo di dichiarazione del valore della controversia: "Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito", cause esenti e cause a contributo fisso. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, <i>T.U.S.G.</i> la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Obbligo d'indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica: Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis <i>T.U. spese di giustizia</i> , ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario,



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

	nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.
Tempistica	La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.
Modulistica	Sezione <i>Modulistica</i> - <i>Settore civile</i> <i>Nota di iscrizione a ruolo volontaria giurisdizione</i> <i>Tabella contributo unificato</i>
Udienze di prima comparizione	Mercoledì



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.2.5 Iscrizioni a ruolo - sezione agraria

Descrizione	Con la nota di iscrizione a ruolo l'attore / l'appellante si costituisce in giudizio. La cancelleria procede all'inserimento nel registro informatico dei dati inerenti alla causa con attribuzione automatica del suo numero identificativo progressivo annuale. La l. 2 marzo 1963, n. 320 ha previsto l'istituzione presso Tribunali e Corti di Appello di sezioni specializzate agrarie che giudicano in composizione collegiale, integrata da due esperti della materia agraria. Successivamente l'art. 26 l. 11 febbraio 1971, n. 11, recante nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici, ha stabilito che tutte le controversie relative all'attuazione della legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla citata l. 2 marzo 1963, n. 320. Le controversie agrarie seguono il rito del processo del lavoro, pertanto devono essere introdotte con ricorso e non con citazione, atto tipico del processo di cognizione ordinario. Le controversie agrarie vengono iscritte nel registro telematico del contenzioso civile.
Chi?	L'avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. Ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Come?	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Quanto costa	Come chiarito dal Ministero della Giustizia le controversie agrarie di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, al pagamento dell'importo forfettario di cui all'art. 30 TUSG e dei diritti di copia. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'<i>articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i>. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Indicazioni obbligatorie	Dichiarazione del valore della controversia Ai fini della determinazione del contributo unificato l'art. 14 co. 2 <i>T.U. spese di giustizia</i> prevede l'obbligo di dichiarazione del valore della controversia: "Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito", cause esenti e cause a contributo fisso. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, T.U.S.G. la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

	al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Obbligo d'indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis <i>T.U. spese di giustizia</i>, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.
Tempistica	La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.
Modulistica	Sezione <i>Modulistica</i> - Settore civile <i>Nota di iscrizione a ruolo – sezione agraria</i> <i>Tabella contributo unificato</i>
Udienze di prima comparizione	Mercoledì alle ore 09.30



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.2.6 Iscrizioni a ruolo nella sezione specializzata in materia di impresa	
Descrizione	Con la nota di iscrizione a ruolo l'attore / l'appellante si costituisce in giudizio. La cancelleria procede all'inserimento nel registro informatico dei dati inerenti alla causa con attribuzione automatica del suo numero identificativo progressivo annuale. Le Sezioni specializzate in materia d'impresa sono previste e disciplinate dal D.lgs. n. 168/2003 <i>"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"</i>, come modificato dal D.L. n. 1/2012 - <i>"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"</i> - c.d. <i>'Decreto liberalizzazioni'</i>, convertito con modificazioni dalla L. n. 57/2012.
Chi?	L'avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. Di regola vi provvede la parte appellante, ma in caso di sua inerzia può provvedervi la parte appellata. Ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Come?	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Quanto costa	All'atto dell'iscrizione, l'istante è tenuto al pagamento di: <u>Contributo unificato</u>: L'art 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002 prevede che per i processi di competenza della sezione specializzata in materia di impresa l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è raddoppiato rispetto all'importo dovuto per le cause ordinarie. <u>Anticipazioni forfetarie</u>: per le notifiche d'ufficio (ex art. 30 D.P.R. 115/2002 <i>T.U. spese di giustizia</i>) nell'importo di € 27,00. In caso di <u>omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato</u>, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 115/2002 <i>T.U. spese di giustizia</i>, si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Indicazioni obbligatorie	Dichiarazione del valore della controversia Ai fini della determinazione del contributo unificato l'art. 14 co. 2 <i>T.U. spese di giustizia</i> prevede l'obbligo di dichiarazione del valore della controversia: "Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

	degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito", cause esenti e cause a contributo fisso. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, T.U.S.G. la parte, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Obbligo d'indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis <i>T.U. spese di giustizia</i>, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.
Tempistica	La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.
Modulistica	Sezione <i>Modulistica</i> - <i>Settore civile</i> <i>Nota di iscrizione a ruolo – sezione imprese</i> <i>Tabella contributo unificato</i>
Udienze di prima comparizione	Mercoledì alle ore 09.30



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.2.7 Richiesta di copia di sentenze / provvedimenti	
Descrizione	Richiesta di copia di sentenze / provvedimenti. Le copie possono essere: – Semplici - vengono richieste ai soli fini di conoscere il contenuto dell'atto, tipicamente per motivi di studio. Le copie così ottenute non hanno alcun valore legale mancando la certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria. – Autentiche - sono munite della certificazione di conformità all'originale e quindi hanno lo stesso valore legale dell'atto originale di cui sono copia. Vengono richieste per poter procedere alla notificazione degli atti e dei provvedimenti o per poter utilizzare gli stessi in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche.
Come?	– presso la Cancelleria Civile - Piano 2° / Stanza 201 negli orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato – tramite e-mail all'indirizzo: cancelleria.civile.ca.bolzano@giustizia.it – all'avvocato è attribuita la facoltà di scaricare gli atti telematici contenuti nel fascicolo informatico e dichiararne la conformità, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto. Ai sensi del art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n.179/2012 convertito con l. n. 221/2012, <i>“il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”</i>.
Quanto costa	I diritti di copia sono calcolati in base al numero delle pagine delle sentenze, della tipologia di copia e del supporto con il quale viene rilasciata. Per le copie urgenti i diritti sono triplicati. Per maggiori informazioni si rimanda alla tabella dei Diritti di Copia. I diritti di copia nel procedimento del lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria sono dovuti solo nel caso in cui la copia sia richiesta per uso studio ad esclusiva utilità della parte, del difensore o altri soggetti o comunque per esigenze non processuali.
Tempistica	– La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata dopo 2 giorni dall'invio tramite email o dal deposito in cancelleria della richiesta. – La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro 2 giorni; in tal caso i diritti dovuti sono triplicati.
Modulistica	Sezione Modulistica – Settore civile



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.2.8 Istanza di sospensione	
Descrizione	Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. Il giudice di appello, su istanza di parte proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione (art. 283, co. 1, c.p.c.) Sull'istanza prevista dall'art. 283 il giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima udienza. La parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso è presentato al presidente del collegio. Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile. Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, può provvedere ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire (art. 351 c.p.c.). L'istanza di sospensione può avere ad oggetto anche le sentenze di secondo grado. Infatti, ai sensi dell'art. 373 c.p.c. il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione (86, 131 bis disp. att.).
Chi?	L'avvocato della parte appellante (principale o incidentale).
Come?	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all'<i>articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i>. Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Trattazione anticipata	Ai sensi dell'art. 351 c.p.c. la parte può, con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.
Quanto costa	Esclusivamente nell'ipotesi prevista dall'art. 351, co. 2, c.p.c., ovvero quando la parte appellante chiede che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione, sono dovuti: - il contributo unificato di importo pari a € 98,00 (per la sospensione della provvisoria esecutività delle sentenze sia di primo grado, sia di secondo



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

	grado) - i diritti forfettari di notifica di importo pari a € 27,00 (<i>vedi Tabella contributo unificato</i>)
Modulistica	Sezione <i>Modulistica</i> - <i>Settore civile</i> <i>Nota di iscrizione a ruolo volontaria giurisdizione</i> <i>Tabella contributo unificato</i>



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.2.9 Richiesta certificati	
Descrizione	Presso la Cancelleria Civile, è possibile ottenere una serie di certificati quali, ad esempio: – Attestazione di passaggio in giudicato – Attestazione di mancata impugnazione della sentenza di 1° grado
Chi?	– Avvocato della parte – La parte personalmente, identificata con valido documento riconoscimento – Avvocato che subentra al difensore costituito (è necessaria la procura che attesti il conferimento dell'incarico)
Come?	– presso la Cancelleria Civile - Piano 2° / Stanza 201 negli orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato – tramite email all'indirizzo: cancelleria.civile.ca.bolzano@giustizia.it – il passaggio in giudicato può essere richiesto telematicamente tramite deposito dell'istanza nel fascicolo telematico della vertenza Per l'attestazione di PASSAGGIO IN GIUDICATO in caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del c.d. <i>termine breve</i> (artt. 325-326 c.p.c.) - in caso di notifica telematica ex art. 3 Legge n. 53/1994: deposito telematico o invio all'indirizzo email cancelleria.civile.ca.bolzano@giustizia.it del messaggio originale di posta elettronica certificata, delle ricevute e delle attestazioni di legge - in caso di notifica non telematica: deposito in cancelleria dell'atto notificato in modo tradizionale, con cartoline e munito di attestazione di conformità - deposito della richiesta (Modulistica) Per l'attestazione di PASSAGGIO IN GIUDICATO, senza notifica della sentenza, c.d. <i>termine lungo</i> (art. 327 c.p.c.) - deposito della richiesta (Modulistica) Per l'attestazione di MANCATA IMPUGNAZIONE della sentenza di I grado - modulo di richiesta disponibile in cancelleria o nella sezione Modulistica del sito della Corte di Appello - copia del provvedimento di primo grado per il quale si richiede l'attestazione di non interposto appello
Quanto costa	I diritti di certificato sono consultabili nella tabella dei Diritti di Copia .
Modulistica	Sezione Modulistica – Settore civile



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.2.3 Lavoro / Previdenza / Assistenza

3.2.3.1 Iscrizioni a ruolo - cause di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria

Descrizione	L'iscrizione a ruolo è la fase iniziale del procedimento, costituita dall'inserimento dei dati inerenti al ricorso presentato avverso la sentenza di I grado. La suddetta registrazione attribuirà alla causa, in via automatica, un numero identificativo progressivo annuale.
Chi?	L'avvocato della parte, in coincidenza con la costituzione in giudizio. Ai sensi dell'art. 82 c.p.c., salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti (artt. 86 e 107 c.p.c.), davanti al Tribunale e alla Corte di Appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Come?	Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Il contributo unificato per i procedimenti dinanzi al giudice ordinario è corrisposto tramite la piattaforma tecnologica di cui all' <i>articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</i> . Il pagamento del contributo unificato non effettuato in conformità alla disposizione di cui al comma 1 non libera la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14, e la relativa istanza di rimborso deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal predetto pagamento.
Quanto costa	GIUDIZI DI DIRITTO DEL LAVORO - Contributo unificato secondo lo scaglione di valore negli importi previsti ex art. 13 <i>T.U. spese di giustizia</i> - <u>Non</u> sono dovute le anticipazioni forfettarie GIUDIZI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - Contributo unificato fisso pari ad € 64,50 - <u>Non</u> sono dovute le anticipazioni forfettarie ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115: è prevista per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, in ambito civilistico. Al fine di beneficiare di tale esenzione, l'istante è tenuto a depositare l'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. Si rende noto che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

	D.P.R. n. 445/2000. OMESSO O INSUFFICIENTE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO: In caso di <u>omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato</u>, ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 115/2002 <i>T.U. spese di giustizia</i>, si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.
Indicazioni obbligatorie	Dichiarazione del valore della controversia Ai fini della determinazione del contributo unificato l'art. 14 co. 2 <i>T.U. spese di giustizia</i>, prevede l'obbligo di dichiarazione del valore della controversia: "Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito", cause esenti e cause a contributo fisso. Obbligo d'indicazione di numero di fax, codice fiscale e posta elettronica Ai sensi dell'art. 13, comma 3-bis <i>T.U. spese di giustizia</i>, ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà.
Tempistica	La cancelleria forma il fascicolo con sollecitudine.
Modulistica	Sezione <i>Modulistica - Settore civile</i> <i>Nota di iscrizione a ruolo - cause di lavoro e previdenza e assistenza obbligatorie</i> <i>Tabella contributo unificato</i>



3.3 Area Penale

3.3.1 Patrocinio a spese dello Stato (penale)

Ai sensi degli artt. 76 e ss. del DPR 30 maggio 2002 n. 115 è possibile presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini non abbienti.

SOGGETTI LEGITTIMATI

- 1) Indagato
- 2) Imputato
- 3) Condannato
- 4) Persona offesa
- 5) Parte civile
- 6) Responsabile civile
- 7) Civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato a stranieri ed apolidi residenti nello Stato.

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

- 1) Reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad Euro 12.838,01 (1);
- 2) il reddito è aumentato di Euro 1.032,91 per ogni familiare convivente ed in tal caso il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante;
- 3) si tiene conto anche dei redditi esenti da imposta IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva;
- 4) si tiene conto solo del reddito personale nei procedimenti aventi ad oggetto diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;
- 5) la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis nonché ove commessi in danno di minori dai reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa anche in deroga ai limiti di reddito;
- 6) il minore straniero non accompagnato, i figli minori, i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito nei procedimenti penali e civili derivanti dal reato;
- (1) Ai sensi dell'art. 77 i limiti di reddito sono adeguati con decreto ministeriale ogni due anni in relazione alla variazione accertata dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel biennio precedente

SOGGETTI ESCLUSI

- 1) Condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 291 quater TU 23/1/1973 n. 43, art. 73 e 80, 74 comma 1 DPR 309/90, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- 2) condannati di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione IVA e dell'imposta sui redditi;
- 3) se il richiedente è assistito da più di un difensore.

CONTENUTO DELL'ISTANZA



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

- 1) Generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica con i rispettivi codici fiscali;
- 2) autorità che procede;
- 3) numero del procedimento;
- 4) dichiarazione del reddito con autocertificazione o dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica indicazione delle voci di reddito, anche di contributi/indennità percepiti;
- 5) impegno a comunicare ogni variazione di reddito entro 30 giorni;
- 6) per i redditi prodotti all'estero i cittadini non UE devono produrre una certificazione dell'autorità consolare;
- 7) in caso di impossibilità a produrre la documentazione può essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La falsità delle dichiarazioni costituisce reato punito ai sensi dell'art. 95 con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da Euro 309,87 ad Euro 1.549,37.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA:

- 1) All'autorità giudiziaria che procede dall'interessato o dal difensore ovvero inviata a mezzo raccomandata all'ufficio che procede;
- 2) per il detenuto presso il luogo dove è internato ovvero custodito ed è trasmessa tramite polizia giudiziaria;
- 3) deve essere firmata personalmente dall'interessato a pena di inammissibilità con autenticazione del difensore o di un pubblico ufficiale;
- 4) la dichiarazione del reddito deve essere effettuata mediante autocertificazione o dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale e non può essere autenticata dal difensore;
- 5) vale per ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure connesse derivate;
- 6) vale nei procedimenti di esecuzione, revisione, revocazione, opposizione di terzo, relativi ad applicazioni di misure di sicurezza, di prevenzione, nei procedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza, di mandato di arresto europeo.

DIFENSORE

Può essere indicato un difensore di fiducia e deve essere espressamente precisato che è scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di Corte di Appello anche al di fuori del distretto di Corte di Appello dell'autorità giudiziaria che procede.

RIGETTO

È ammesso ricorso al presidente del Tribunale o al presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto nel termine di 20 gg. dalla comunicazione e contro l'ordinanza che decide il ricorso è ammessa impugnazione alla Corte di Cassazione entro 20 giorni dalla notifica.

EFFETTI DELL'AMMISSIONE

- 1) Le spese di difesa sono a carico dello Stato;
- 2) la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare un consulente ed un investigatore privato;
- 3) le copie degli atti processuali necessarie per l'esercizio della difesa sono gratuite;
- 4) indennità/ spese/ spese di viaggio/ spese per l'adempimento dell'incarico/onorario rispettivamente dovuti a testimoni, per notifiche, a consulenti ed investigatori autorizzati, di custodia, per pubblicità legale, agli avvocati sono anticipati dall'Erario;
- 5) per l'azione di risarcimento danni nel processo penale, l'ammissione al patrocinio comporta che quando la spesa è a carico della parte ammessa sono prenotati a debito anche il contributo unificato, le spese



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

forfetizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio, l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e catastale;
6) gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio.

REVOCA

- 1) Per variazione dei limiti di reddito;
- 2) per mancata presentazione della certificazione dell'autorità consolare;
- 3) per accertata mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito.

Contro il decreto di revoca è ammesso ricorso per Cassazione entro 20 giorni.

La revoca ha effetto retroattivo salvo nei casi di variazione delle condizioni di reddito o di mancata produzione della documentazione, nel qual caso ha effetto dalla scadenza del termine per le comunicazioni.

Le spese di cui all'art. 107 sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio.

LIQUIDAZIONE

- 1) La liquidazione avviene secondo valori medi ovvero sulla base di intervenuti Protocolli;
- 2) ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002 al difensore d'ufficio ed al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato gli onorari sono ridotti di un terzo;
- 3) non sono dovute le spese e le indennità di trasferta in caso di nomina di un difensore di altro distretto (art. 82);
- 4) la liquidazione avviene per fasi o per gradi del processo;
- 5) il difensore ed il consulente tecnico di parte non possono chiedere compensi al proprio assistito o rimborsi, ogni patto contrario è nullo e costituisce illecito disciplinare;
- 6) avverso il decreto di liquidazione è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84.



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.3.2 Deposito istanze/atti	
Descrizione	Deposito di istanze/atti relativi a procedimenti penali, tra cui a titolo esemplificativo: ☐ revoca o sostituzione misura cautelare; ☐ istanze in merito a beni e/o somme in giudiziale sequestro; ☐ differimento udienze; ☐ restituzione nei termini; ☐ correzione di errori materiali.
Chi?	☐ Parte processuale; ☐ Difensore parte processuale o suo delegato; ☐ Pubbliche amministrazioni.
Come?	Cancelleria penale piano 1° / stanza 112 Orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato
Quanto costa	Il presente servizio è gratuito. In caso di richiesta di rilascio del certificato attestante l'avvenuto deposito: € 3,92.
Tempistica	Il deposito è contestuale alla presentazione.

3.3.3 Informazioni sullo stato del processo	
Descrizione	Per i procedimenti della sezione ordinaria, della sezione assise e di alcuni affari penali speciali (procedimenti di esecuzione, misure di prevenzione, assistenza giudiziaria internazionale) il processo penale è supportato da registri informatici, mentre per la sezione minorenni ed i restanti affari penali speciali da registri cartacei. I difensori delle parti processuali non possono consultare autonomamente i registri per reperire informazioni in merito allo stato del fascicolo. La cancelleria fornisce pertanto le informazioni sui procedimenti di propria competenza.
Chi?	☐ Parte processuale; ☐ Difensore parte processuale o suo delegato; ☐ Pubbliche amministrazioni
Come?	Cancelleria penale piano 1° / stanza 112 Orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato
Quanto costa	Il presente servizio è gratuito.
Tempistica	Le informazioni sono rilasciate contestualmente alla richiesta.



Corte di Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano
Oberlandesgericht Trient - Außenabteilung Bozen

3.3.4 Richiesta di copie sentenze	
Descrizione	Richiesta di copie sentenze: ☐ semplice; ☐ autentica; ☐ urgente.
Chi?	☐ Parte processuale; ☐ Difensore parte processuale o suo delegato; ☐ Pubbliche amministrazioni
Come?	Cancelleria penale piano 1° / stanza 112 Orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato Compilare il modulo disponibile presso la Cancelleria Penale o reperibile sul sito www.corteappello.bolzano.it . In caso di terzi interessati: richiesta scritta motivata.
Quanto costa	Per maggiori informazioni si rimanda alla tabella relativa ai <i>Diritti di Copia</i> reperibile sul sito www.corteappello.bolzano.it .
Tempistica	– La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata dopo 2 giorni dall'invio tramite email o dal deposito in cancelleria della richiesta. – La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro 2 giorni; in tal caso i diritti dovuti sono triplicati.

3.3.5 Richiesta di copie atti giudiziari	
Descrizione	Richiesta copie atti giudiziari.
Chi?	☐ Parte processuale; ☐ Difensore parte processuale o suo delegato; ☐ Pubbliche amministrazioni
Come?	Cancelleria penale piano 1° / stanza 112 Orari di apertura al pubblico: dalle ore 08.30 alle ore 13.30 da lunedì a sabato Compilare il modulo disponibile presso la Cancelleria Penale o reperibile sul sito www.corteappello.bolzano.it . In caso di terzi interessati: richiesta scritta motivata.
Quanto costa	Per maggiori informazioni si rimanda alla tabella relativa ai <i>Diritti di Copia</i> reperibile sul sito www.corteappello.bolzano.it .
Tempistica	– La copia non avente carattere di urgenza è rilasciata dopo 2 giorni dall'invio tramite email o dal deposito in cancelleria della richiesta. – La copia avente carattere di urgenza è rilasciata entro 2 giorni; in tal caso i diritti dovuti sono triplicati.